Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 22 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 890.
Limitazioni al matrimonio dei sottufficiali di carriera e del personale volontario della Regia marina, nonchè dei sottufficiali e militari di truppa con vincoli di carriera in servizio della Regia aeronautica . . . . . . Pag. 369

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 891.
Abrogazione del R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1729, concernente la nomina dei commissari commerciali all'estero . . . . Pag. 370

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 gennaio 1946, n. 26.
Modificazione all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sugli organi consultivi in materia di opere pubbliche . . . . Pag. 370

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 febbraio 1946, n. 27.
Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private . . . Pag. 371

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 febbraio 1946, n. 28.
Concessione di un assegno temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi . . . . . . Pag. 373

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945.
Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Treves Donato Umberto, presso la Borsa valori di Torino . . . . Pag. 375

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1946.
Estensione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane di Genova, Milano e Torino. Pag. 375

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . . Pag. 375

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1946.
Costituzione del Consorzio agrario provinciale di Caserta. Pag. 376

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 376
Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 376
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione. Pag. 377
Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 20 Pag. 379

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 890.

Limitazioni al matrimonio dei sottufficiali di carriera e del personale volontario della Regia marina, nonchè dei sottufficiali e militari di truppa con vincoli di carriera in servizio della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottufficiali di carriera ed il personale volontario della Regia marina ed i sottufficiali e militari di truppa con vincoli di carriera in servizio della Regia aeronautica non possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, prevista dalle vigenti disposizioni, prima di aver raggiunto il 25° anno di età.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° marzo 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 127. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 891.

Abrogazione del R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1729, concernente la nomina dei commissari commerciali all'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1729, concernente la nomina dei commissari commerciali all'estero;

Vista la determinazione commissariale 22 settembre 1943, n. 753, concernente la cessazione degli incarichi di commissario commerciale all'estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, per la ripartizione dei servizi del Ministero per gli scambi e le valute;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1729, concernente la nomina dei commissari commerciali all'estero, è abrogato dalla data di entrata in vigore della determinazione commissariale 22 settembre 1943, n. 753.

È confermata con decorrenza dal 1° novembre 1943 la cessazione degli incarichi di commissario commerciale all'estero esistenti alla data medesima, disposta con la determinazione commissariale predetta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 gennaio 1946, n. 26.

Modificazione all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sugli organi consultivi in materia di opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e *ad interim* per l'Africa Italiana e coi Ministri per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio superiore, oltre che del presidente e dei presidenti di sezione, è costituito dai seguenti membri:

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

i capi degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici;

gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici;

due ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 5°;
il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
il direttore generale dell'Amministrazione civile;
il direttore generale degli affari civili del Ministero dell'Africa Italiana e un ispettore generale del Genio civile dell'Africa Italiana;
un rappresentante del Ministero della guerra, di grado non inferiore al 5°;
il capo dell'ufficio trasporti al Ministero della guerra;
il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina;
un rappresentante del Ministero dell'aeronautica, di grado non inferiore al 5°;
il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale del demanio;
il direttore generale delle antichità e belle arti;
il direttore generale della bonifica e della colonizzazione;
il direttore generale della produzione agricola;
due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
due funzionari tecnici delle ferrovie dello Stato, di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle ferrovie stesse;
il direttore generale e sette ispettori generali tecnici di vigilanza dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
il direttore generale della Marina mercantile;
un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di grado non inferiore al 5°;
il direttore generale dell'industria e delle miniere;
un funzionario tecnico dell'Ispettorato delle miniere designato dal Ministro per l'industria ed il commercio;
il direttore generale del turismo;
due consiglieri di Stato;
quattro avvocati dello Stato;
nove esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — SCOCCIMARRO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 febbraio 1946, n. 27.

Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;
Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post bellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni vigenti, sia legislative, sia regolamentari, sia contrattuali, concernenti la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi per esigenze di guerra, i prestatori d'opera non in prova delle aziende private, contemplati nelle predette disposizioni, hanno diritto ad essere riassunti in servizio qualora:

1) siano stati deportati o internati ad opera dei fascisti o dei tedeschi, successivamente all'8 settembre 1943;

2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva e siano stati trattenuti in servizio militare dopo il termine della ferma;

3) ovvero siano stati partigiani combattenti che abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione.

La riassunzione è disposta nell'azienda presso la quale i dipendenti prestavano servizio al momento della deportazione o dell'internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio ed è subordinata alla condizione che si tratti di persone sprovviste dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi.

Il servizio prestato anteriormente alla riassunzione non è computato agli effetti dell'anzianità.

Art. 2.

La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non sono stati ancora rimpatriati o congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del congedamento.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche agli impiegati i quali, a norma dell'art. 31 della legge 10 giugno 1940, n. 653, siano stati assunti in sostituzione dei richiamati.

Nei confronti del personale indicato nel comma precedente la riassunzione, nei casi e ai sensi dell'art. 1, è disposta anche in caso di richiamo alle armi per esigenze di guerra.

Art. 4.

Entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le aziende private, che al 31 dicembre 1945 occupavano almeno dieci dipendenti, sono tenute ad assumere reduci della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, partigiani combattenti e deportati ed ex internati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, in misura del 5 per cento dei dipendenti in servizio al 31 dicembre predetto.

L'assunzione, da effettuarsi in ragione di uno per ogni venti dipendenti in servizio o frazione di venti superiore a nove, è disposta in favore di coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi.

Nel computo della percentuale stabilita nel primo comma si tiene conto:

1) del personale riassunto a norma degli articoli 1 e 3 del presente decreto;

2) del personale che abbia le qualifiche indicate nel primo comma del presente articolo e che sia stato assunto in servizio dall'azienda anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Non sono computate nella percentuale di cui al primo comma le riassunzioni disposte in dipendenza delle norme che assicurano la conservazione del posto ai richiamati alle armi.

Art. 5.

Nel numero complessivo dei dipendenti della azienda non viene computato, agli effetti della percentuale di cui all'articolo precedente, il personale femminile che, avuto riguardo al carattere peculiare dell'azienda, esplichi mansioni normalmente e tradizionalmente esercitate da donne.

Art. 6.

I prestatori d'opera riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4, debbono essere mantenuti in servizio almeno per un anno dalla riassunzione o dalla assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione della attività dell'azienda.

Per la durata dell'anno stabilito nel comma precedente, in caso di licenziamento per giusta causa, le persone contemplate nel comma precedente debbono essere sostituite con altro personale che si trovi nelle condizioni previste nell'art. 4.

Art. 7.

Le riassunzioni in servizio, ai sensi degli articoli 1 e 3, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453. Le assunzioni disposte in base all'art. 4 sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

Art. 8.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazione della « Associazione Nazionale Partigiani d'Italia », salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Agli effetti del presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, la qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento è comprovata con attestazione del Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

Art. 9.

Le assunzioni previste dall'art. 4 devono effettuarsi tramite gli Uffici del lavoro d'accordo con gli Uffici provinciali per l'assistenza post-bellica, a scelta dell'imprenditore e tenendo conto delle capacità professionali degli aspiranti.

Art. 10.

La vigilanza per la osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il concorso dei Comitati provinciali per l'assistenza post-bellica.

Art. 11.

I datori di lavoro, i quali non osservino le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 6 ultimo comma, sono puniti con una ammenda di L. 100 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato dal presente decreto alle persone indicate nei suddetti articoli e non assegnato ai sensi degli articoli predetti. In ogni caso, la pena non può essere inferiore a L. 2000.

Per la inosservanza dell'obbligo stabilito dal primo comma dell'art. 6 la pena è dell'ammenda da L. 5000 a L. 20.000.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga con mezzi fraudolenti la propria assunzione o riassunzione in servizio secondo le norme di cui al presente decreto, è punito con la reclusione fino a sei mesi, semprechè il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 12.

Le ammende previste dall'art. 11 sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Art. 13.

Le domande di riassunzione e di assunzione presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle domande stesse sono esenti dal bollo e da ogni tassa.

Art. 14.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453 e nella legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 15.

Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso entra in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 febbraio 1946, n. 28.

Concessione di un assegno temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concesso un assegno giornaliero temporaneo a favore:

a) dei partigiani combattenti;

b) dei militari che siano stati congedati dopo il 1° gennaio 1945;

c) dei militari reduci dalla prigionia di guerra;

d) dei civili deportati dal nemico oltre confine successivamente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) i quali abbiano aderito alla sedicente repubblica sociale italiana o collaborato col nemico.

Ai fini del presente decreto le predette categorie vengono per brevità indicate con la denominazione « reduce ».

Art. 2.

Per la concessione dell'assegno debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che il reduce sia disoccupato involontariamente per mancanza di lavoro.

Sussiste tale condizione quando la disoccupazione siasi protratta per la durata di otto giorni continuativi;

b) che il reduce versi in stato di accertato bisogno.

Art. 3.

L'assegno viene concesso nella misura di L. 20 giornaliere per il reduce ed è integrato:

a) con L. 14 giornaliere per ogni figlio di età inferiore agli anni 15 purchè convivente;

b) con L. 17 giornaliere per la moglie e per ogni figlio, dai 15 ai 18 anni, conviventi a carico e disoccupati, nonchè per ogni figlio di età maggiore degli anni 18 e per i genitori purchè totalmente inabili al lavoro e conviventi a carico.

Il pagamento viene eseguito a quindicine posticipate.

Art. 4.

Il diritto all'assegno è ammesso soltanto per un periodo di 180 giorni computabile dalla data in cui il reduce sia rientrato nella vita civile. La scadenza di tale periodo non può essere oltrepassata in nessun caso neanche se per il mancato concorso delle condizioni di cui al precedente articolo 2 il reduce non abbia potuto usufruire dell'assegno per tutta la durata del periodo stesso.

Art. 5.

Si considera data di rientro nella vita civile:

a) per i partigiani, quella della smobilitazione o, nel caso di ricovero in luogo di cura, quella della dimissione da tale luogo;

b) per i militari, quella del loro collocamento in congedo quale risulti dal foglio di congedo e in difetto di tale documento, la data sotto la quale risultino inviati in licenza illimitata in attesa di congedo ovvero in licenza di rimpatrio;

c) per i civili deportati, quella di dimissione dal centro o campo di raccolta o dal luogo di cura.

Art. 6.

Per essere ammesso al godimento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda in carta libera all'Ente comunale di assistenza allegandovi:

a) il documento o i documenti comprovanti la qualifica di cui all'art. 1;

b) lo stato di famiglia;

c) gli altri documenti che vengano richiesti dall'Ente comunale di assistenza ai fini di cui agli articoli 2, 3 e 5.

Art. 7.

La erogazione viene meno quando il reduce o una persona della sua famiglia venga a disporre di redditi tali che assicurino il sostentamento al reduce e alla sua famiglia.

Se, invece, i redditi suddetti non siano sufficienti al sostentamento del reduce e di tutta la sua famiglia, l'assegno è ridotto delle quote integrative corrispondenti.

La erogazione viene meno definitivamente quando il reduce:

a) abbia rifiutato il collocamento al lavoro;

b) non si sia presentato al lavoro o lo abbia abbandonato senza giustificato motivo;

c) sia stato licenziato in tronco per giusta causa.

Art. 8.

L'assegno non è cumulabile con quelli di licenza straordinaria spettanti ai reduci dalla prigionia, con le pensioni per mutilazione o invalidità, e con qualsiasi altro assegno continuativo corrisposto a carico dello Stato, degli Enti locali e dell'Istituto di previdenza sociale, eccetto che per la indennità caro-pane di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.

Qualora l'assegno previsto dall'art. 3 del presente decreto risulti nel suo complesso maggiore degli assegni di cui al primo comma del presente articolo, sarà corrisposta la differenza.

Art. 9.

L'Ente comunale di assistenza provvede al servizio a mezzo dei suoi uffici di amministrazione, di contabilità e di tesoreria e mediante impiego degli appositi fondi che all'Ente stesso vengono assegnati dall'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica.

Art. 10.

L'ammissione, l'esclusione, la cessazione e la riduzione dell'assegno e ogni altro provvedimento relativo al diritto all'assegno sono deliberati dal Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza, integrato da membri aggiunti delegati dalle locali associazioni di categoria costituite fra mutilati ed invalidi di guerra, partigiani, reduci di guerra, reduci dalla prigionia e dalla deportazione, in ragione di uno per ogni associazione.

Contro le decisioni del Comitato è ammesso il ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della decisione, al Comitato provinciale per l'assistenza post-bellica.

La decisione del Comitato provinciale è definitiva.

Art. 11.

Presso gli Enti comunali di assistenza ed i rispettivi tesorieri, la gestione e la contabilità dei fondi debbono essere separate e distinte da quelle degli altri servizi, ferme restando le norme stabilite dalla legge 3 giugno 1937, n. 847, e dai regolamenti, amministrativo e contabile, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Gli Enti comunali di assistenza trasmettono il rendiconto della gestione all'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica cui è demandato il controllo sulla gestione dei fondi, fermo rimanendo il potere di vigilanza del Prefetto.

Art. 12.

L'Ente comunale di assistenza, non appena abbia ammesso il reduce al godimento dell'assegno, deve darne comunicazione all'ufficio di collocamento della circoscrizione, perchè il reduce venga iscritto, ove non lo sia già, nelle liste dei disoccupati.

Entro il termine di cinque giorni dall'assunzione al lavoro, le pubbliche amministrazioni e i privati imprenditori devono comunicare i nominativi dei reduci assunti e la data di assunzione al competente ufficio di collocamento, che ne informa sollecitamente l'Ente comunale di assistenza.

Art. 13.

Chiunque indebitamente riscuote con alterazione dei dati, con false dichiarazioni e con altri mezzi fraudolenti l'assegno di cui al presente decreto, è punito con la multa da L. 1000 a L. 15.000, salva l'applicazione delle più gravi sanzioni prevista dal Codice penale.

E' punito con la stessa pena chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente ad altri l'assegno.

Art. 14.

Il privato imprenditore che non ottemperi all'obbligo sancito dal precedente articolo 12 è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 15.000.

Art. 15.

L'assegno è esente da ogni imposta e tutti gli atti relativi alla richiesta, alla concessione e alla riscossione del medesimo sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 16.

L'assegno non è cedibile nè soggetto a sequestro o pignoramento.

Art. 17.

Per i reduci i quali siano rientrati nella vita civile antecedentemente alla entrata in vigore del presente decreto la data di decorrenza del periodo dei cento ottanta giorni di cui al precedente art. 4 non può essere anteriore al 15 settembre 1945.

Art. 18.

Fino a quando non siano stati costituiti i dipendenti uffici provinciali, il Ministero dell'assistenza post-bellica accrediterà i fondi alle Prefetture, le quali provvederanno ad assegnarli agli Enti comunali di assistenza e a renderne conto al Ministero predetto.

Parimenti, fino a quando non siano stati costituiti i Comitati provinciali per l'assistenza post-bellica, i ricorsi proposti a norma del precedente art. 10 sono decisi dal Prefetto con provvedimento definitivo.

Art. 19.

La spesa per la erogazione degli assegni disposti a questo titolo a decorrere dal 15 settembre 1945 e per i servizi inerenti è iscritta su apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Treves Donato Umberto, presso la Borsa valori di Torino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272 ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261 e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

Vista la domanda con la quale il dott. Treves Donato Umberto fu Abramo, chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e dalla Deputazione della borsa valori di Torino;

Vista la lettera 15 novembre 1945, n. 13105/F, con la quale la Commissione Alleata ha dichiarato di non avere nulla in contrario alla riammissione nella carica del sig. Treves;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Treves Donato Umberto fu Abramo è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Treves abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1946
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 207. — GRIMALDI

(492)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1946.

Estensione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane di Genova, Milano e Torino.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti Ministeriali 26 marzo 1945 sulle tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e sull'introduzione del sistema della tariffa a contatore e 31 agosto 1945 apportante modificazioni al sistema delle tariffe a contatore sulle reti telefoniche urbane;

Riconosciuta la necessità di estendere anche ai territori recentemente restituiti all'Amministrazione italiana le norme vigenti in questa materia;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane di Genova, Milano e Torino.

Si applicano le tariffe di cui ai decreti Ministeriali 26 marzo 1945 e 31 agosto 1945.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed ha vigore dal 1° gennaio 1946.

Roma, addì 21 gennaio 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(497)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 17 marzo 1940, col quale il sig. Rosa Carlo di Nicola venne nominato rappresentante del sig. Trucco Fernando, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto in data 17 dicembre 1945, per notar Fantini di Torino, col quale il succitato sig. Rosa Carlo ha rinunziato al mandato di rappresentante conferitogli dal sig. Trucco;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Rosa Carlo di Nicola a rappresentante del sig. Trucco Fernando, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 14 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(481)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1946.

Costituzione del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 40 della legge 18 maggio 1942, n. 566, concernente l'ordinamento dei Consorzi agrari provinciali e della loro Federazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, concernente la ricostituzione della provincia di Caserta;

Ritenuta l'opportunità di assicurare lo svolgimento dei servizi tecnico-economici e commerciali interessanti l'agricoltura della nuova provincia, mediante la costituzione di un apposito Consorzio agrario provinciale;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio agrario provinciale di Caserta.

Esso è retto dallo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1943, n. 5.

Art. 2.

Sono trasferite al Consorzio agrario provinciale di Caserta:

le quote di partecipazione ai Consorzi agrari provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso, sottoscritte da persone fisiche e giuridiche residenti nei Comuni delle provincie stesse, attribuiti a quella di Caserta con il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373;

le quote provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti ai soci dei Consorzi ed Enti cooperativi già esistenti nei Comuni suddetti, ed ai quali siano succeduti i Consorzi agrari provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso, a termini della legge 2 febbraio 1939, n. 159.

Art. 3.

Le altre attività e le passività dei Consorzi agrari provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso, da accertarsi alla data del 31 dicembre 1945 sulla base dell'ultimo bilancio approvato, saranno trasferite al Consorzio agrario provinciale di Caserta secondo percentuali che verranno determinate con successivo decreto.

Gli accertamenti di cui sopra dovranno constare da appositi verbali, redatti d'accordo tra il Consorzio agrario provinciale di Caserta e ciascuno dei Consorzi agrari provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso, con l'intervento della Federazione italiana dei Consorzi agrari. In caso di divergenze, deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Gli immobili di proprietà dei Consorzi agrari provinciali di Napoli, Benevento e Campobasso, situati nei Comuni di dette provincie attribuiti alla provincia di Caserta con il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, sono trasferiti al Consorzio agrario della provincia medesima.

Per la parte eventualmente eccedente la proporzione da stabilirsi come al precedente articolo per la cessione delle attività e delle passività dei tre Enti, il valore degli immobili di cui sopra costituirà un credito degli Enti stessi verso il Consorzio agrario provinciale di Caserta, da regolarsi nei modi e nei termini che saranno convenuti tra le parti interessate.

Art. 5.

Sono applicabili, agli atti inerenti alla esecuzione del presente decreto, le agevolazioni tributarie previste dall'art. 41 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Art. 6.

Il dott. Aldo Ludovichetti è incaricato della temporanea amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

Roma, addì 19 febbraio 1946

Il Ministro: GULLO

(498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 2 febbraio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Ary Machado Pavao, Vice console degli Stati Uniti del Brasile a Genova.

(485)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 febbraio 1946 - N. 42

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	100,15
Id. 3,50 % 1902	92,20
Id. 3 % lordo	86,50
Id. 5 % 1935	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	86,625
Id. 5 % 1936	97,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,325

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione

2° *semestre* 1945 *valevole pel* 1° *semestre* 1946

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	97 —	94,50	87,55	85,05
2	» 3,50 % (netto) 1906	108 —	106,25	97,38	95,63
3	» 3,50 % (netto) 1902	92,50	90,75	83,43	81,68
4	» 3 % (lordo)	82 —	80,80	73,92	72,72
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	98,30	95,80	88,72	86,22
6	» 3,50 % (1934)	91,70	89,95	82,71	80,96
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	99,25	97,50	89,50	87,75
8	Debito Redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	489,87	478 —	432,07	430,20
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	473,75	465 —	427,25	418,50
10	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	455,50	448 —	410,70	403,20
11	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	440 —	430 —	397 —	387 —
12	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	454,78	449 —	409,88	401,10
13	» Strade Ferrate Romane 3 %	430 —	424,22	387,58	381,80
14	» » » Maremmane 5 %	450 —	440 —	406 —	396 —
15	» » » Vittorio Emanuele 3 %	420 —	414 22	378,58	372,80
16	» » » Cuneo 3 %	420 —	414,22	378,58	372,80
17	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	350 —	344,22	315,58	309,80
18	» » » Udine Pontebba 5 %	440 —	430 —	397 —	387 —
19	» » » Lucca-Pistoia 3 %	380 —	374,22	342,58	336,80
20	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	425 —	419,22	383,08	377,30
21	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	440 —	434,25	396,58	390,83
22	» » » A. B. 3 %	430 —	424,25	387,58	381,83
	c) Buoni:				
23	Quinquennali 1950 5 % (1ª aprile 1950)	101,75	99,25	91,83	89,33
24	» - 1950 - 5 % (1° aprile 1950)	101,85	99,35	91,92	89,42
25	» - 1948 - 5 % (15 giugno 1948)	101,15	98,65	91,29	88,79
26	Novennali - 1949 - 5 % (15 febbraio 1949)	101,05	98,55	91,20	88,70
27	» - 1950 - 5 % (15 febbraio 1950)	101 —	98,50	91,15	88,65
28	» - 1950 - 5 % (15 settembre 1950)	101 —	98,50	91,15	88,65
29	» - 1951 - 5 % (15 aprile 1951)	101 —	98,50	91,15	88,65
30	» - 1951 - 4 % (15 settembre 1951)	93,90	91,90	84,71	82,71
	Titoli garantiti dallo Stato.				
31	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	425 —	419,20	383,08	377,28
32	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	179 —	175 —	161,50	157,50
33	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	497,37	470 —	432,37	423 —
34	» ordinarie » » » 3,75 %	898,75	880 —	810,75	792 —
35	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	75 —	73,10	67,69	65,79
36	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	485,50	473 —	438,20	425,70
37	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	504,25	493 —	454,95	443,70
38	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	507,25	496 —	457,65	446,40
39	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	487,50	475 —	440 —	427,50
40	» » » » » » » Roma 5 %	485,50	473 —	438,20	425,70
41	» » » » » » » Torino 4,50 %	487,25	476 —	439,65	428,40
42	I. R. I. Mare - 4,50 %	610 —	598,75	550,13	538,88
43	I. R. I. Ferro - 4,50 %	603 —	591,75	543,83	532,58

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione**

2° semestre 1945 valevole pel 1° semestre 1946

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il debito	
				Con cedola	Senza cedola
44	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	490 —	475 —	442,50	427,50
45	» » » » 6,50 %	509,25	493 —	459,95	443,70
46	Azioni A. N. I. C.	134 —	131 —	120,90	117,90
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
47	Banca d'Italia 3,75 %	489,37	480 —	441,37	432 —
48	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	532,50	520 —	480,50	468 —
49	» » » » - » 4 %	506 —	496 —	456,40	446,40
50	» » » » Conversione 4 %	509 —	499 —	459,10	449,10
51	» » » » 3,50 %	482,75	474 —	435,35	426,60
52	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	489,37	480 —	441,37	432
53	» » » » 4 %	513 —	503 —	462,70	452,70
54	» » » » Conversione 4 %	512 —	502 —	461,80	451,80
55	» » » Venezia Tridentina-Trento 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
56	» » » » » » Convers. 4 %	490 —	480 —	442 —	432 —
57	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	501,50	489 —	452,60	440,10
58	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	470 —	460 —	424 —	414 —
59	» » » » » » Convers. 4 %	473 —	463 —	426,70	416,70
60	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	488 —	478 —	440,20	430,20
61	» » » » Conversione 4 %	508 —	498 —	458,20	448,20
62	» » » » 5 %	507,50	495 —	458 —	445,50
63	» » Banco Sicilia 5 %	497,50	485 —	449 —	436,50
64	» » » » 4 %	482 —	472 —	434,80	424,80
65	» » » » Conversione 4 %	527 —	517 —	475,30	465,30
66	» » » » 3,75 %	532,37	523 —	480,07	470,70
67	» » » di Napoli 5 %	532,50	520 —	480,50	468 —
68	» » » » » 4 %	527 —	517 —	475,30	465,30
69	» » » » Conversione 4 %	519 —	509 —	468,10	458,10
70	Casse di risparmio Provincie Lombarde 4 %	517 —	507 —	466,30	456,30
71	» » » » Conversione 4 %	530 —	520 —	478 —	468 —
72	» » » » 3,50 %	507,75	499 —	457,85	449,10
73	» » Bologna 5 %	522,50	510 —	471,50	459 —
74	» » » 4 %	518 —	508 —	467,20	457,20
75	» » » Conversione 4 %	516 —	506 —	465,40	455,40
76	» » » 3,50 %	506,75	498 —	456,95	448,20
77	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
78	Monte dei Paschi - Siena 5 %	527,50	515 —	476 —	463,50
79	» » - » 4 %	523 —	513 —	471,70	461,70
80	» » - » Conversione 4 %	517 —	507 —	466,30	456,30
81	» » - » 3,50 %	511,75	503 —	461,45	452,70
82	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	529 —	519 —	477,10	467,10
83	» » » - » 3,75 %	504,37	495 —	454,87	445,50
84	» » » - » 3,50 %	535,75	527 —	483,05	474,30
85	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	515 —	500 —	465 —	450 —
86	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	521 —	506 —	470,40	455,40
87	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	524 —	509 —	473,10	458,10
88	» » » » 3 ½ %	484,75	476 —	437,15	428,40
89	» » » » 5 %	508,50	496 —	458,90	446,40
90	Consorzio Mutui danneggi. Terremoto 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
91	» » » » Conversione 4 %	490 —	480 —	442 —	432 —
92	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	501 —	491 —	451,90	441,90
93	» » » » Conversione 4 %	505 —	495 —	455,50	445,50
94	» » » » Miglioramento 5 %	507,50	495 —	458 —	445,50
95	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	513 —	498 —	463,20	448,20
96	» Mobiliare Italiano 5 % (VII emiss.)	1003,50	991 —	904,40	891,90
97	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	515 —	505 —	464,50	454,50
98	» » » » Conversione 4 %	508 —	498 —	458,20	448,20
99	» » » » 5 %	517,50	505 —	467 —	454,50

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 20 dal 16 al 31 ottobre 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Asti	San Marzano Moasca	E	—	1
Bari	Andria	B	—	1
Id.	Gravina di Puglia	B	1	—
Id.	Putignano	B	—	1
Bergamo	Zanica	B	—	1
Brescia	Brescia	B	1	—
Cagliari	Villacidro	E	—	1
Foggia	Monte Sant'Angelo	B	1	1
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	EO	—	5
Id.	Cerignola	O	—	1
Grosseto	Manciano	B	—	1
L'Aquila	Scoppito	Cap	—	1
Id.	Sulmona	E	1	—
Lecce	Sternatia	E	1	1
Id.	Cutrofiano	O	—	1
Matera	Grottole	B	—	1
Id.	Montalbano Jonico	B	—	1
Id.	Rotondella	B	—	1
Nuoro	Nuoro	B	—	1
Id.	Orotelli	B	—	1
Pavia	Codevilla	B	—	1
Potenza	Lauria	BC	—	5
Salerno	Ravello	B	—	1
Terni	Terni	B	—	1
Torino	San Francesco al Campo	B	—	1
Id.	Mathi	B	—	1
Id.	Corio	B	—	1
Id.	Pessinetto	B	—	1
Vercelli	Cigliano	B	—	1
Viterbo	Viterbo	E	1	—
			7	34
Afta epizootica				
Alessandria	Frugarolo	B	—	1
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	B	2	—
Asti	Mombaruzzo	B	—	4
Avellino	Ariano Irpino	B	—	2
Bari	Bitritto	B	1	—
Benevento	Morcone	B	1	—
Id.	Paduli	B	1	—
Bergamo	Treviglio	B	—	2
Id.	Zanica	B	—	1
Cagliari	Arborea	B	2	—
Id.	Nuraminis	B	2	—
Id.	Samassi	B	1	—
Id.	Teulada	B	2	—
Id.	Villacidro	B	1	—
Campobasso	Pietracatella	B	3	—
Id.	Guardialfiera	B	7	—
Id.	Agnone	B	2	—
Id.	Belmonte del Sannio	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Campobasso	Castel del Giudice	B	—	1
Id.	Jelsi	B	2	—
Id.	Larino	B	1	1
Caserta	Caserta	B	—	1
Id.	Grazzanise	B	—	1
Catanzaro	Cutro	BS	—	8
Id.	Petrizzi	B	—	15
Id.	Soverato	B	—	3
Chieti	Casalanguida	B	1	—
Id.	Gissi	B	—	1
Id.	Montenerodomo	B	2	—
Id.	Roio	B	2	—
Id.	Torino di Sangro	B	4	—
Id.	Tornareccio	B	1	—
Id.	Torrevecchia	B	—	1
Id.	Vasto	B	1	—
Como	Anzano del Parco	B	5	—
Id.	Barzago	B	—	1
Id.	Blessagno	B	3	1
Id.	Bulciago	B	—	1
Id.	Colico	B	—	1
Id.	Cantù	B	2	—
Id.	Canzo	B	1	—
Id.	Como	B	4	—
Id.	Inverigo	B	6	—
Id.	Lurago	B	9	—
Id.	Mariano Comense	B	1	1
Id.	Merone	B	2	—
Id.	Missaglia	B	—	1
Id.	Montano Lucino	B	1	—
Id.	Oggiono	B	1	—
Id.	Osnago	B	—	1
Cosenza	Amantea	B	6	—
Id.	Fiumefreddo	B	4	—
Id.	Mormanno	S	—	1
Foggia	Volturara	B	1	—
Id.	Volturino	BS	3	—
Id.	Cerignola	B	1	—
Id.	Orta Nova	B	1	—
Id.	Sannicandro Garganico	B	—	1
Id.	Troia	O	—	1
Genova	Genova	B	—	1
Id.	Mele	B	—	1
L'Aquila	Avezzano	B	1	—
Id.	Carsoli	B	1	—
Id.	Cerchio	B	1	—
Id.	Fossa	B	4	—
Id.	L'Aquila	B	—	1
Id.	Luco de' Marsi	B	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	B	1	—
Id.	Pescina	B	2	—
Id.	Pratola Peligna	B	1	—
Id.	Rocca di Cambio	B	1	—
Id.	Tagliacozzo	B	1	—
Id.	Trasacco	B	2	—
Id.	Villavallelonga	B	1	—
Latina	Latina	B	—	3
Id.	Terracina	B	—	1
Id.	Sonnino	B	—	1
Id.	Minturno	B	1	—
Matera	Bernalda	B	1	—
Id.	Montalbano Jonico	B	1	—
Id.	Pisticci	B	1	—
Id.	Pomarico	B	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	B	1	—
Id.	Rotondella	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Messina	Messina	B	—	6
Id.	Fiumedinisi	B	—	3
Id.	Santa Teresa di Riva	B	2	26
Milano	Bernate Ticino	B	—	1
Id.	Buccinasco	B	—	1
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	2
Id.	Monza	B	—	3
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Seregno	B	—	1
Id.	Trezzano Rosa	B	—	1
Napoli	Marigliano	B	—	1
Id.	Villaricca	B	—	1
Novara	Novara	B	—	2
Id.	Cameri	B	—	8
Id.	Momo	B	2	3
Id.	Oleggio	B	1	1
Pavia	Pavia	B	—	12
Pisa	San Giuliano Terme	B	—	1
Reggio Calabria	Cittanova	B	5	6
Id.	Candidoni	B	1	—
Id.	Caulonia	B	—	2
Id.	Feroleto	B	1	—
Id.	Gioia Tauro	B	4	5
Id.	Laurana	B	2	—
Id.	Melicuccà	B	—	1
Id.	Polistena	B	—	5
Id.	Palmi	B	—	5
Id.	Rizziconi	B	—	12
Id.	Reggio Calabria	B	5	8
Id.	Seminara	B	—	4
Id.	San Roberto	B	—	2
Id.	Scilla	B	—	3
Id.	Siderno	B	—	3
Id.	Serrata	B	2	—
Id.	Taurianova	B	—	8
Id.	Villa San Giovanni	B	1	—
Rieti	Rieti	B	2	4
Id.	Amatrice	B	1	—
Teramo	Teramo	B	—	2
Terni	Baschi	B	6	—
Id.	Lugnano in Teverina	B	1	—
Id.	Terni	B	—	2
Torino	Caselle	B	1	1
Id.	Borgaro Torinese	B	—	3
Id.	Torino	B	—	8
Id.	Chivasso	B	—	2
Id.	Venaria	S	—	1
Id.	Settimo Torinese	B	—	2
Id.	Lemie	B	—	1
Id.	Nichelino	B	—	2
Varese	Cardano	B	1	—
Id.	Sesto Calende	B	—	1
Viterbo	Nepi	B	1	—
			154	218
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Alessandria	S	—	1
Id.	Cavatore	S	1	—
Id.	Viguzzolo	S	1	—
Ancona	Castelfidardo	S	1	1
Id.	Osimo	S	—	1
Aosta	Ronco Canavese	S	—	1
Arezzo	Castiglion Fiorentino	S	—	1
Id.	Cortona	S	3	—
Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	S	—	1
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Id.	Spinetoli	S	—	2
Asti	Cortanze	S	—	1
Id.	Canelli	S	—	1
Id.	Piea	S	—	1
Belluno	Alano di Piave	S	—	1
Id.	Belluno	S	—	1
Bergamo	Brembilla	S	—	1
Id.	Sarnico	S	2	—
Id.	Vigolo	S	—	2
Id.	Villongo	S	1	—
Como	Costamasnaga	S	—	1
Cosenza	Amantea	S	—	6
Id.	Grisolia Cipollina	S	10	—
Ferrara	Ferrara	S	—	1
Id.	Copparo	S	—	1
Id.	Berra	S	—	1
Forlì	Forlì	S	—	1
L'Aquila	Avezzano	S	—	1
Id.	Capestrano	S	2	—
Id.	Carsoli	S	3	—
Id.	Fossa	S	1	—
Id.	L'Aquila	S	2	1
Id.	Luco de' Marsi	S	3	—
Id.	Sulmona	S	2	1
Id.	San Demetrio nei Vestini	S	1	—
Id.	S. Vincenzo Valle Roveto	S	1	—
Id.	Trasacco	S	3	—
Id.	Villalago	S	—	1
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	5	2
Id.	Grottole	S	—	1
Id.	Irsina	S	1	—
Id.	Nova Siri	S	—	10
Id.	Pisticci	S	—	2
Id.	Pomarico	S	—	2
Id.	San Mauro Forte	S	—	5
Id.	Matera	S	—	5
Napoli	Castellammare di Stabia	S	1	—
Id.	Pozzuoli	S	—	1
Padova	Lozzo	S	—	1
Id.	Pontelongo	S	1	—
Id.	San Pietro in Gù	S	1	—
Id.	Saonara	S	1	—
Id.	Tribano	S	1	—
Parma	Busseto	S	—	1
Id.	Zibello	S	—	2
Pavia	Torre d'Isola	S	11	—
Id.	Palestro	S	1	—
Pesaro	Novafeltria	S	—	4
Id.	Pennabilli	S	—	2
Ravenna	Alfonsine	S	1	7
Id.	Castel Bolognese	S	1	—
Id.	Cervia	S	1	—
Id.	Fusignano	S	1	—
Reggio Emilia	Bibbiano	S	—	1
Id.	Correggio	S	—	1
Id.	Novellara	S	—	1
Id.	Reggio Emilia	S	—	1
Rovigo	Adria	S	1	4
Id.	Loreo	S	—	1
Id.	Trecenta	S	1	3
Salerno	Polla	S	3	—
Siracusa	Rosolini	S	—	1
Teramo	Cellino Attanasio	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Teramo	Cermignano	S	—	1
Id.	Silvi	S	—	3
Id.	Teramo	S	2	2
Terni	Terni	S	—	1
Torino	Moncalieri	S	3	—
Id.	Collegno	S	—	1
Treviso	San Vendemiano	S	2	—
Id.	Maser	S	1	—
Id.	San Zenone Ezzelini	S	1	—
Id.	Motta di Livenza	S	—	3
Id.	Gorgo al Monticano	S	—	2
Id.	Vittorio Veneto	S	—	1
Udine	Sequals	S	1	1
Id.	Fiume Veneto	S	4	3
Id.	Coseano	S	2	—
Id.	Codroipo	S	4	1
Id.	Bertiolo	S	3	—
Id.	Azzano Decimo	S	2	4
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	2	—
Id.	San Pietro al Natisone	S	1	—
Id.	Visco	S	1	1
Id.	Cividale del Friuli	S	—	2
Id.	Spilimbergo	S	—	2
Verona	Angiari	S	—	1
Id.	Povegliano	S	—	1
Id.	San Pietro di Morubio	S	—	1
Viterbo	Canino	S	—	1
Id.	Civitacastellana	S	1	—
Id.	Gallese	S	—	1
Id.	Orte	S	—	1
			100	126
Peste e setticimia dei suini				
Alessandria	Giarole	S	1	—
Ancona	Ancona	S	—	1
Id.	Chiaravalle	S	1	1
Id.	Senigallia	S	4	1
Id.	Numana	S	2	2
Aosta	Lessolo	S	1	—
Id.	San Martino Canavese	S	1	—
Arezzo	Arezzo	S	1	1
Id.	Castiglion Fiorentino	S	—	1
Id.	Cortona	S	4	1
Id.	Montevarchi	S	1	2
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	S	—	1
Id.	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Falerone	S	1	—
Id.	Folignano	S	—	1
Id.	Monte Vidon Combatte	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	4
Bergamo	Adrara San Martino	S	—	1
Id.	Antegnate	S	4	—
Id.	Bergamo	S	1	—
Id.	Calvenzano	S	1	—
Id.	Fontanella	S	2	—
Id.	Palosco	S	—	1
Id.	Vercurago	S	—	1
Id.	Viadanica	S	—	1
Bologna	Imola	S	—	4
Brescia	Chiari	S	1	—
Id.	Pontoglio	S	1	—
Id.	Poncarale	S	1	—
Id.	Gottolengo	S	1	—
Id.	Offlaga	S	—	1
Id.	Pompiano	S	—	1
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Campobasso	Belmonte del Sannio	S	1	—
Id.	Morrone del Sannio	S	2	—
Id.	Provvidenti	S	1	—
Id.	Colletorto	S	1	—
Id.	Vinchiaturo	S	—	2
Chieti	Atessa	S	1	—
Id.	Chieti	S	—	1
Id.	Gissi	S	10	—
Id.	Guilmi	S	3	—
Id.	Montazzoli	S	14	—
Id.	Roccaspinalveti	S	29	—
Como	Anzano Parco	S	2	—
Id.	Casnate	S	2	—
Id.	Como	S	2	—
Id.	Costa Masnaga	S	2	—
Id.	Merone	S	—	1
Id.	Nibionno	S	—	1
Id.	Pellio	S	1	—
Id.	Rogeno	S	—	2
Cremona	Cremona	S	—	1
Id.	Formigara	S	—	1
Id.	Palvareto	S	—	1
Id.	Ticengo	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	4	—
Id.	Magliarino	S	—	1
Foggia	Pietramontecorvino	S	5	—
Id.	Motta Montecorvino	S	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	S	2	—
Id.	Monteleone di Puglia	S	10	2
Id.	Orsara di Puglia	S	1	—
Id.	Volturino	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	2	4
Id.	Lucera	S	—	1
L'Aquila	Fossa	S	1	2
Id.	L'Aquila	S	1	2
Id.	Trasacco	S	4	—
Milano	Bareggio	S	—	1
Id.	Brembio	S	—	1
Id.	Busto Garolfo	S	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	S	—	1
Id.	Desio	S	—	1
Id.	Milano	S	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	S	—	1
Id.	San Fiorano	S	—	1
Id.	Seregno	S	—	1
Id.	Turano Lodigiano	S	—	1
Napoli	Afragola	S	—	1
Novara	Novara	S	2	—
Id.	Cerano	S	1	1
Nuoro	Isili	S	—	5
Id.	Bosa	S	—	1
Id.	Borore	S	—	1
Padova	Battaglia	S	2	—
Id.	Candiana	S	3	—
Id.	Carrara San Giorgio	S	2	—
Id.	Correzzola	S	2	—
Id.	Legnaro	S	1	—
Id.	Padova	S	2	—
Id.	Pontelongo	S	3	—
Id.	Vo	S	—	1
Pesaro	Fano	S	—	4
Id.	Montelabate	S	—	10
Id.	Pergola	S	—	5
Id.	Pesaro	S	—	10
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	S	—	1
Pistoia	Montale	S	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticimia dei suini			
Reggio Emilia	Bibbiano	S	—	1
Id.	Reggio Emilia	S	—	1
Rieti	Rieti	S	—	1
Rovigo	Adria	S	1	2
Id.	Bosaro	S	30	—
Id.	Ceneselli	S	—	4
Id.	Guarda Veneta	S	12	—
Id.	Fiesso Umbertiano	S	—	2
Id.	Lusia	S	—	6
Id.	Polesella	S	450	—
Id.	Rovigo	S	—	4
Id.	San Martino di Venezze	S	—	15
Id.	Trecenta	S	—	8
Salerno	Salerno	S	1	—
Id.	Pontecagnano	S	—	1
Sassari	Siligo	S	—	1
Id.	Bonnanaro	S	—	1
Id.	Bonorva	S	—	1
Id.	Borutta	S	—	1
Id.	Torralba	S	—	1
Siena	Torrita del Sannio	S	1	1
Id.	Montepulciano	S	5	2
Terni	Castelgiorgio	S	2	—
Id.	Castelviscardo	S	1	—
Torino	Moncalieri	S	—	1
Treviso	Vittorio Veneto	S	—	1
Id.	Preganziol	S	—	1
Id.	Spresiano	S	—	1
Udine	Udine	S	6	5
Id.	Zoppola	S	2	—
Id.	Casarsa	S	—	2
Id.	Codroipo	S	—	1
Id.	Spilimbergo	S	—	1
Id.	Treppo Grande	S	—	1
Varese	Angera	S	1	—
Vicenza	Orgiano	S	—	1
Viterbo	Capranica	S	—	1
Id.	Castel Sant'Elia	S	1	—
Id.	Nepi	S	1	—
Id.	Soriano al Cimino	S	1	—
			668	172
	Morva			
Bergamo	Palazzago	E	1	—
Brescia	Comezzano	E	—	1
Parma	Noceto	E	—	1
Potenza	Banzi	E	—	1
			1	3
	Farcino criptococcico			
Bari	Bari	E	2	8
Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Canosa	E	1	—
Id.	Modugno	E	1	—
Bergamo	Capizzone	E	—	1
Id.	Treviglio	E	—	1
Caltanissetta	Riesi	E	—	1
Caserta	Maddaloni	E	1	1
Catania	Aci Sant'Antonio	E	1	—
Id.	Catania	E	3	3
Id.	Misterbianco	E	1	—
L'Aquila	Scoppito	E	4	—
Lecce	Lizzanello	E	1	—
Messina	Milazzo	E	—	1
Ragusa	Vittoria	E	1	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico			
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Sassari	Sassari	E	4	3
Siracusa	Carlentini	E	2	—
Id.	Rosolini	E	—	1
Trapani	Camporeale	E	2	—
Id.	Marsala	E	4	2
Id.	Trapani	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
			35	25
	Rabbia			
Arezzo	Sansepolcro	Can	—	2
Bari	Canosa di Puglia	Can	—	1
Bergamo	Treviglio	Can	—	1
Catania	Mineo	O	—	1
Firenze	Greve	Can	—	1
Grosseto	Manciano	B	—	1
Messina	Roccalumera	Can	—	1
Id.	Novara di Sicilia	Can	—	1
Napoli	Vico Equense	Can	—	1
Rieti	Rieti	Can	—	1
Salerno	Nocera Inferiore	Can	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	Can	—	1
Siena	Siena	Can	1	1
Terni	Monteleone d'Orvieto	Can	—	1
Viterbo	Corchiano	Can	1	—
Id.	Ronciglione	Can	1	—
			3	15
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	7	—
Aosta	Borgomasino	E	—	1
Bergamo	Arcene	E	1	—
Id.	Bergamo	E	2	—
Id.	Casirate d'Adda	E	1	—
Id.	Calcio	E	1	—
Id.	Cividate al Piano	E	1	—
Id.	Covo	E	1	—
Id.	Grassobbio	E	1	—
Id.	Ponteranica	E	1	—
Id.	Pumenengo	E	3	—
Id.	Spirano	E	1	—
Id.	Zanica	E	3	—
Campobasso	Guglionesi	O	1	—
Catanzaro	Mesoraca	O	—	3
Id.	Casabona	Cap	—	1
Foggia	San Severo	O	4	—
Id.	Troia	O	4	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	4	1
Id.	Foggia	O	—	4
Id.	Celle San Vito	O	—	1
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Campagnatico	O	1	—
Id.	Castellazzara	O	50	—
Id.	Cinigiano	O	16	1
Id.	Grosseto	O	1	1
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Barete	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	—	1
Id.	Montereale	O	—	1
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
L'Aquila	Rocca di Mezzo	O	—	1
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Stigliano	O	1	—
Pavia	Mezzana Bigli	O	—	20
Ravenna	Alfonsine	E	1	—
Viterbo	Barbarano Romano	O	1	—
Id.	Tessennano	O	1	—
			235	36
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
L'Aquila	Castellafiume	O	1	—
Id.	Celano	O	1	—
Matera	Montalbano Jonico	O	1	—
			3	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Aosta	Aosta	B	—	1
Bologna	Minerbio	B	—	1
Id.	Cesena	B	2	—
Grosseto	Massa Marittima	O	—	1
Piacenza	Carpaneto	B	—	1
Torino	Moncalieri	B	1	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	5	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Comeglians	B	1	—
Id.	Lauco	B	—	1
			16	5
	Morbo coitale maligno			
Bergamo	Antegnate	E	2	1
Id.	Cortenuova	E	7	—
Id.	Carobbio degli Angeli	E	1	—
Id.	Costa di Monticelli	E	—	1
Id.	Covo	E	6	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Mornico al Serio	E	5	—
Id.	Palosco	E	11	—
Id.	Romano Lombardo	E	7	—
Bologna	Crevalcore	E	1	—
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago d'Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Ferrara	Ferrara	E	2	—
Id.	Codigoro	E	—	3
Padova	Camposampiero	E	1	—
Id.	Conselve	E	1	—
Treviso	Montebelluna	E	4	—
Id.	Istrana	S	13	—
Id.	Morgano	S	2	—
Id.	Quinto di Treviso	S	4	—
Id.	Vedelago	S	—	4
Id.	Roncade	S	—	1
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Vicenza	Thiene	E	—	1
			107	11
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Fasano	O	1	—
Id.	Francavilla Fontana	O	6	—
Id.	Oria	O	2	—
Id.	Ostuni	O	4	—
Lecce	Squinzano	O	1	—
Taranto	Fragagnano	O	—	4
Id.	Taranto	O	—	1
			14	5
	Tubercolosi bovina			
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	B	—	1
			—	1
	Influenza del cavallo			
Pisa	Palata	E	—	1
			—	1
	Difterite aviaria			
Cagliari	Senorbì	P	—	4
			—	4
	Colera dei polli			
Arezzo	Bibbiena	P	4	—
Forlì	Santa Sofia	P	2	—
Padova	Massanzago	P	2	—
Ravenna	Cervia	P	9	—
Id.	Ravenna	P	5	10
Reggio Calabria	Reggio Calabria	P	4	3
Id.	Roccella Jonica	P	2	—
Id.	Bovalino	P	—	5
Id.	Gioia Tauro	P	—	8
Id.	Cinquefrondi	P	3	2
Reggio Emilia	Campagnola	P	1	—
Id.	Luzzara	P	1	—
Rovigo	Adria	P	—	1
			33	29
	Peste aviaria			
Firenze	Firenze	P	—	1
Messina	Messina	P	45	25
Id.	Milazzo	P	26	10
Id.	Barcellona	P	26	16
Id.	Castroreale	P	34	12
Pesaro	Cagli	P	—	3
Id.	Fano	P	—	5
Id.	Fossombrone	P	—	4
Id.	Pesaro	P	—	8
Id.	Sant'Ippolito	P	—	3
Rovigo	Ficarolo	P	—	1
Salerno	Polla	P	2	—
Id.	Sant'Arsenio	P	1	—
			134	88
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Alessandria	Castellazzo Bormida	P	3	—
Aosta	Aosta	P	—	1
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	P	2	—
Id.	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Cossignano	P	3	—
Id.	Folignano	P	2	—
Id.	Monteprandone	P	—	5
Id.	Roccafluvione	P	5	—
Id.	Servigliano	P	4	—
Caltanissetta	Campofranco	P	3	13
Id.	Gela	P	6	22
Catania	Bronte	P	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli				
Ferrara	Ferrara	P	20	18
Foggia	Serracapriola	P	2	1
Id.	Faeto	P	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	P	2	—
Id.	Santa Sofia	P	2	—
L'Aquila	Capestrano	P	—	2
Id.	L'Aquila	P	2	4
Id.	Sulmona	P	1	3
Padova	Massanzago	P	—	1
Reggio Emilia	Correggio	P	—	1
Salerno	Salerno	P	5	2
Id.	San Severino Rota	P	1	—
Id.	Fisciano	P	2	—
Id.	Omignano	P	1	—
Id.	Battipaglia	P	2	—
Id.	Piaggine	P	2	—
Siracusa	Palazzolo	P	1	—
			74	74

RIEPILOGO
dal 16 al 31 ottobre 1945 - N. 20

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	18	31	41
2	Afta epizootica	32	138	372
3	Malrossino dei suini	31	104	226
4	Peste e setticemia dei suini	36	138	840
5	Morva	4	4	4
6	Farcino criptococcico	15	27	60
7	Rabbia	13	16	18
8	Rogna	12	43	271
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	3
10	Aborto epizootico	7	16	21
11	Morbo coitale maligno	8	28	118
12	Vaiuolo ovino	3	7	17
13	Tubercolosi bovina	1	1	1
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Difterite aviaria	1	1	4
16	Colera dei polli	6	13	62
17	Peste aviaria	5	13	222
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	13	30	148

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(305)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.